

**Modifica della legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI, RS 510.62)
 Catasto delle condotte svizzero (CCCH)
 Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente**

Diritto vigente	Modifiche previste
<p>Art. 3 cpv. 1</p> <p>¹ Ai sensi della presente legge si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>geodati</i>: dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l'estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamente la posizione, la natura, l'utilizzazione e i rapporti giuridici; b. <i>geoinformazioni</i>: informazioni georeferenziate ricavate mediante l'interconnessione di geodati; c. <i>geodati di base</i>: geodati fondati su un atto normativo federale, cantonale o comunale; d. <i>geodati di base vincolanti per i proprietari</i>: geodati di base che vincolano giuridicamente tutti i titolari di diritti su un fondo; e. <i>geodati di base vincolanti per le autorità</i>: geodati di base che vincolano giuridicamente le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel quadro dell'adempimento dei rispettivi compiti pubblici; f. <i>geodati di riferimento</i>: geodati di base che servono da base geometrica per ulteriori geodati; g. <i>geometadati</i>: descrizioni formali delle caratteristiche di geodati, ad esempio dell'origine, del contenuto, della struttura, della validità, dell'attualità, del grado di precisione, dei diritti di utilizzazione, delle possibilità di accesso o dei metodi di elaborazione; h. <i>modelli di geodati</i>: raffigurazioni della realtà che stabiliscono, in maniera indipendente dai sistemi, la struttura e il contenuto di geodati; i. <i>modelli di rappresentazione</i>: descrizioni di rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva di geodati (per es. sotto forma di carte e piani); j. <i>geoservizi</i>: applicazioni interconnettibili che semplificano l'utilizzazione di servizi elettronici nell'ambito dei geodati e rendono accessibili i geodati in una forma strutturata. <p>² Il Consiglio federale può ulteriormente precisare e adeguare, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecniche nonché in considerazione degli sviluppi a livello internazionale, le definizioni dei termini utilizzati nella presente legge.</p>	<p>Art. 3 cpv. 1 lett. k-n (nuovo)</p>

	<p>k. <i>Proprietario di rete</i>: persona fisica o giuridica proprietaria di condotte e impianti che servono al rifornimento o allo smaltimento di un numero indefinito di fondi;</p> <p>k. <i>Operatore di rete</i>: persona fisica o giuridica che gestisce condotte e impianti che servono al rifornimento o allo smaltimento di un numero indefinito di fondi;</p> <p>m. <i>Informazioni sull'impianto</i>: l'insieme di tutti i dati di un'area di approvvigionamento o di smaltimento di un elemento della condotta industriale di cui l'operatore di rete ha bisogno per il funzionamento e la manutenzione della propria rete di condotte, segnatamente i geodati relativi alla rete di condotte;</p> <p>n. <i>Elemento della condotta industriale</i>: Elemento trasportato con l'ausilio di condotte industriali, in particolare fluidi, particelle elettriche o segnali ottici.</p>
-	<p>4a. Sezione: Catasto delle condotte svizzero (nuovo)</p> <p>Art. 18a Scopo del catasto delle condotte svizzero (nuovo)</p> <p>¹ In qualità di sistema d'informazione per il territorio della Confederazione Svizzera, il catasto delle condotte svizzero (CCCH) mette a disposizione geodati sulle condotte sotterranee e terrestri e sulle relative infrastrutture nella qualità richiesta, al fine di contribuire alla sicurezza delle condotte e delle infrastrutture durante gli interventi in sotterraneo e di sostenere la digitalizzazione e il coordinamento nella pianificazione, nella progettazione e nella costruzione.</p> <p>² Il Consiglio federale può ampliare lo scopo del CCCH con un'ordinanza per includere il supporto nei settori della progettazione, dei permessi di costruzione e del registro fondiario.</p>
-	<p>Art. 18b Contenuto (nuovo)</p> <p>¹ Il CCCH è composto da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un elenco degli operatori di rete organizzato per Comuni; b. un catasto delle reti di condotte, che contiene almeno le seguenti informazioni per gli elementi delle condotte industriali stabiliti dal Consiglio federale: <ol style="list-style-type: none"> 1. dati delle informazioni sugli impianti stabiliti dal Consiglio federale; 2. Dati di altre condotte di approvvigionamento e smaltimento, nella misura in cui attraversano suolo pubblico. <p>² Il Consiglio federale stabilisce gli elementi delle condotte industriali che sono oggetto del CCCH e i dati secondo il capoverso 1 lettera b numero 1.</p> <p>³ Definisce i requisiti minimi del CCCH per quanto riguarda l'organizzazione, la direzione, la qualità dei dati e le procedure, nonché i requisiti qualitativi e tecnici.</p>

-	<p>Art. 18c Documentazione digitale (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Gli operatori delle reti degli elementi delle condotte industriali stabiliti dal Consiglio federale secondo l'articolo 18b capoverso 2 sono tenuti a documentare digitalmente la rete di condotte che gestiscono su base georeferenziata, nella misura in cui ciò è necessario per il CCCH.</p> <p>² Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi a tale documentazione.</p>
-	<p>Art. 18d Aggregazione dei dati (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ I Cantoni aggregano i dati secondo l'articolo 18b capoverso 1 lettera b.</p> <p>² Gli operatori di rete hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei Cantoni i dati di cui all'articolo 18b capoverso 1 lettera b numero 1 . Il Consiglio federale può prevedere soluzioni divergenti per gli operatori di rete che operano su ampie aree della Confederazione svizzera.</p> <p>³ I proprietari di altre condotte di approvvigionamento e di smaltimento sono tenuti a mettere a disposizione dei Cantoni i dati di cui all'articolo 18b capoverso 1 lettera b numero 2 . Il Cantone può stabilire che tali dati debbano essere messi a disposizione dai Comuni.</p>
-	<p>Art. 18e Obblighi sussidiari dei proprietari di rete (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Se gli operatori di rete non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 18c capoverso 1, 18d capoverso 2 e 39a capoverso 4, tali obblighi ricadono sui proprietari di rete.</p> <p>² Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la procedura per imporre obblighi ai proprietari di rete.</p>

-	<p>Art. 18f Accesso, utilizzo e sorveglianza (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Il Consiglio federale disciplina l'accesso al CCCH e e le sue modalità di utilizzo. A tal fine, tiene conto degli interessi pubblici e privati alle informazioni sugli impianti e ai dati sulle condotte private sul suolo pubblico, in particolare degli interessi relativi alla protezione e alla sicurezza.</p> <p>² Esso disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. le condizioni personali e materiali per la concessione dell'accesso; b. la procedura di concessione, rifiuto e revoca dell'accesso e le relative competenze. <p>³ L'accesso al CCCH può essere rifiutato mediante decisione se non sono soddisfatti i requisiti personali e materiali per la concessione dell'accesso o se sussiste una minaccia significativa per la sicurezza.</p> <p>⁴ L'Ufficio federale di topografia può monitorare l'utilizzo del CCCH nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza. Può delegare la sorveglianza a un altro ufficio dell'Amministrazione federale o a un ufficio cantonale idoneo.</p> <p>⁵ L'Ufficio federale di topografia, l'Ufficio federale di polizia e il Servizio delle attività informative della Confederazione hanno accesso ai risultati del monitoraggio e ai dati personali raccolti ai fini della concessione dell'accesso per garantire la sicurezza del CCCH.</p> <p>⁶ Il Consiglio federale disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la collaborazione delle autorità federali nella sorveglianza secondo il capoverso 4; b. il trattamento dei dati personali necessari per la concessione dell'accesso; c. il trattamento dei dati ottenuti dalla sorveglianza; d. le misure di protezione delle infrastrutture critiche; e. le condizioni quadro per la delega della sorveglianza.
---	---

<p>Art. 22 Compiti</p> <p>¹ La misurazione nazionale mette a disposizione geodati di riferimento della Confederazione per scopi civili e militari.</p> <p>² I suoi compiti comprendono segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la definizione dei sistemi di riferimento geodetici, nonché l'allestimento, l'aggiornamento e la gestione dei quadri di riferimento; b. la demarcazione e la misurazione dei confini nazionali; c. il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio; d. l'approntamento delle carte nazionali. <p>³ Il Consiglio federale disciplina le competenze, l'organizzazione, la procedura e i metodi.</p>	<p><i>Art. 22 cpv. 2 lett. e (nuovo)</i></p> <p>e. la garanzia della predisposizione e dell'esercizio del CCCH.</p>
<p>Art. 34 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni</p> <p>¹ La Confederazione è competente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la misurazione nazionale; b. la geologia nazionale; c. l'orientamento strategico e l'alta direzione della misurazione ufficiale; d. l'alta vigilanza in materia di misurazione ufficiale; e. l'orientamento strategico del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; f. l'alta vigilanza in materia di catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà; g. il coordinamento e l'armonizzazione nel settore dei geodati di base di diritto federale e dei geoservizi di interesse nazionale. <p>² I Cantoni sono competenti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'esecuzione della misurazione ufficiale; b. la tenuta del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. <p>³ Se un Cantone non adempie per tempo o adempie in maniera qualitativamente insufficiente i suoi compiti, il Consiglio federale può ordinare l'esecuzione sostitutiva previa ingiunzione e audizione del Cantone.</p>	<p><i>Art. 34 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c (nuovo)</i></p> <p>h. la garanzia della predisposizione, dell'esercizio e della direzione del CCCH.</p> <p>c. l'aggregazione dei dati per il CCCH.</p>

<p>Art. 36 Collaborazione internazionale</p> <p>¹ In collaborazione con altri Stati, la Confederazione promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la standardizzazione nel settore della geoinformazione.</p> <p>² La Confederazione è competente per la collaborazione con altri Stati nel settore dei geodati di base di diritto federale.</p> <p>³ Nell'ambito della loro sfera di competenza, i Cantoni possono collaborare direttamente con i servizi regionali e locali delle zone limitrofe estere, segnatamente scambiare geodati e coordinare il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione di geodati.</p>	<p>Art. 36 cpv. 2bis (nuovo)</p> <p>^{2bis} Il Consiglio federale concludere autonomamente trattati internazionali riguardanti compiti previsti nella presente legge, in particolare la misurazione nazionale, il Servizio geologico nazionale o la misurazione ufficiale. Può delegare al Dipartimento la responsabilità di concludere trattati che riguardano esclusivamente l'assunzione di compiti per altri Stati o organizzazioni internazionali da parte dell'Amministrazione federale.</p>
<p>-</p>	<p>Art. 39a CCCH (nuovo)</p> <p>¹ La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente il CCCH in parti uguali.</p> <p>² La Confederazione concede ai Cantoni contributi globali sulla base di accordi di programma per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. L'aggregazione e l'elaborazione dei dati del CCCH; b. l'esercizio e l'ulteriore sviluppo del CCCH; c. progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo del CCCH e la sperimentazione di nuove tecnologie. <p>³ Il Consiglio federale stabilisce le basi degli accordi di programma in un'ordinanza.</p> <p>⁴ I gestori di rete si fanno carico dei costi per la raccolta, la digitalizzazione e l'aggiornamento delle informazioni sugli impianti e per la trasmissione dei dati al CCCH. Il Cantone disciplina chi sostiene i costi di raccolta e digitalizzazione dei dati delle condotte private su suolo pubblico.</p>

<p>Art. 43 Valutazione</p> <p>¹ Entro sei anni dall'introduzione del catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, il Consiglio federale ne verifica la necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità.</p> <p>² Il Consiglio federale presenta alle Camere federali un pertinente rapporto in cui propone le modifiche necessarie.</p>	<p>Art. 43 Valutazione del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà <i>(rubrica nonché)</i></p>
<p>-</p>	<p>Art. 43a Valutazione del CCCH <i>(nuovo)</i></p> <p>¹ Il Consiglio federale verifica la funzionalità, l'efficacia e l'economicità del CCCH entro sei anni dalla sua completa introduzione.</p> <p>² Presenta un rapporto all'Assemblea federale e propone al suo interno le modifiche necessarie.</p>
<p>-</p>	<p>Art. 46a Disposizioni transitorie per il CCCH <i>(nuovo)</i></p> <p>¹ Il Consiglio federale stabilisce il piano di introduzione del CCCH. In questo contesto, può prevedere scadenze diverse per il completamento della documentazione digitale per i singoli elementi delle condotte industriali secondo l'articolo 18b capoverso b.</p> <p>² Durante l'introduzione del CCCH, può compensare ai Cantoni le prestazioni da essi fornite secondo l'articolo 39a capoverso 2 per la costituzione del CCCH.</p> <p>³ I Cantoni adeguano la loro legislazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.</p>